

PAD



COMUNE DI AMALFI
SETTORE
LAVORI PUBBLICI
E DEMANIO

PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Codice

AMALFI

SCALA

MARZO 2026

IL SINDACO: Daniele Milano

IL R.U.P.: Ing. Pietro Fico

PROGETTAZIONE:



S.I.M.A. Società d'Ingegneria s.r.l.

Sede legale: via C. Colombo, 18/A - 80061 Massa Lubrense (NA)

Tel./Fax: 081 8789052

mailto: simaingegneria@pec.it

Partita IVA: 03808821213



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0221-04

INDICE

1 SEZIONE INTRODUTTIVA.....	2
1.1 PREMESSA	2
1.2 CONTESTO	3
1.3 COMPETENZE E DISCIPLINA.....	4
2 SEZIONE DESCRITTIVA	5
2.1 Quadro Conoscitivo	5
2.1.1 USO ATTUALE DELLE AREE DEMANIALI	5
2.1.2 IDENTIFICAZIONE INVARIANTI ED AMBITI	7
2.1.3 VINCOLI E VAS	11
2.2 QUADRO PROGETTUALE	16
2.2.1 STRATEGIA E QUALITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE.....	16
2.2.2 UTILIZZO DEL DEMANIO	18
2.2.3 CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DI MANUFATTI E INTERVENTI	25
2.3 Quadro Valutativo E CONOSCITIVO.....	27
2.3.1 RAPPRESENTAZIONE DATI SID.....	29
2.3.2 CALCOLO SPIAGGIA LIBERA	30
3 SEZIONE INDIRIZZI TECNICO-OPERATIVI.....	31
3.1 NORME VOLONTARIE.....	31
3.2 DISCIPLINA DI ALCUNI INTERVENTI AMMISSIBILI.....	33
3.2.1 NUOVI INTERVENTI SU SCOGLIERE DEMANIALI	33
3.2.2 INTERVENTI SU AREE DEMANIALI E SPECCHI ACQUEI	34
4 CONCLUSIONI	35

ALLEGATI:

- A) STABILIMENTI BALNEARI
- B) ELEMENTI DESCRITTIVI INVARIANTI
- C) AREE A FRUIZIONE VINCOLATA ex Ord. 98 2013 Capitaneria
- D) COMPUTO AREALI
- E) TIPOLOGIE INTERVENTI - SCHEMI (Raccolta Tavole "C")
- F) D.C.C. Approvazione P.U.C.



1 SEZIONE INTRODUTTIVA

1.1 PREMESSA

In data 23/04/2024 è approvata la Delibera G.R. Campania n. 712 del 20 dicembre 2022, ad oggetto “Adozione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo – PUAD con finalità turistico- ricreative”; in particolare l’art. 8, Capo III del PUAD regionale detta una specifica procedura di adozione e successiva approvazione dei PAD prevedendo che:

- *“I Comuni, in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, attraverso un processo partecipativo che vede coinvolte le associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni professionali, terzo settore e cittadini, redigono [...]. Le fasi preordinate all'adozione e all'approvazione del piano sono accompagnate da idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione ai sensi dell'art. 5 L.R. 16/20042” (comma 1).*

Sulla base di tali prescrizioni e tenendo conto del conferimento al Comune di Amalfi anche delle funzioni amministrative in materia di demanio portuale, il Comune ha attivato la procedura necessaria, anche in presenza dell’incertezza normativa sulle gare inerenti le concessioni demaniali turistico-ricreative.

Il PAD di Amalfi mira a:

- Costituire il quadro generale di indirizzo e di riferimento normativo per l’esercizio della delega in materia di utilizzazione del demanio marittimo per gli usi e scopi consentiti;
- Garantire la tutela e salvaguardia della costa e la sua difesa fisico-morfologica, considerando la conservazione delle risorse naturali quale fattore strategico anche per lo sviluppo socio-economico;
- Consentire la progettazione unitaria di quei tratti di litorale nei quali la valorizzazione del demanio è connessa alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi;
- Suddividere il litorale in ambiti omogenei, ciascuno con specifiche caratteristiche e destinazioni d'uso, in coerenza con le previsioni del PUAD regionale e con le peculiarità del territorio.

Il PAD di Amalfi è improntato a principi di sostenibilità, accessibilità e valorizzazione del territorio, nel rispetto dei molteplici vincoli esistenti, attuando i seguenti principi:

- Equilibrio tra aree concesse e aree di libera fruizione;
- Accessibilità al mare;
- Qualità dei servizi e delle strutture;
- Tutela ambientale e paesaggistica;
- Sicurezza e gestione dei flussi.

Risultati attesi sono anche quelli di:

- **adeguare le attuali superfici delle concessioni demaniali** in seguito alle modificazioni intervenute ad opera dei fenomeni naturali legati all'erosione costiera;
- **ridefinire** natura ed ubicazioni delle eventuali nuove concessioni limitando le nuove aree concedibili e massimizzando la libera fruizione,
- ridefinire accessi e tratti di spiagge libere e libere attrezzate;
- ridefinire zone e servizi complementari a cura del Comune.

1.2 CONTESTO

Il contesto dal punto di vista territoriale è oggetto del par. 1.1 della Relazione Illustrativa; dal punto di vista socio-economico si sintetizza quanto segue:

- la fascia costiera rappresenta l'entità più rilevante ai fini delle funzioni assolute ed a fondamento dell'economia del territorio e del reddito pro-capite, con i suoi comparti significativi quali quello turistico-balneare e ricettivo (alberghi di standard elevato presenti sulla fascia costiera all'interno dei 30mt dal SID), della ristorazione, diportistico, del traffico passeggeri, croceristico e charteristico, delle aree di sosta, e, non ultimo, delle escursioni e visite guidate con mezzi nautici;
- Rilevanza secondaria come entità dei volumi "fatturati", assume il comparto della pesca professionale, dei servizi alla nautica (bunkeraggio, alaggio, assistenza, cantieristica).

Importanza assume il percepire la tendenza di breve-medio periodo che, a fronte di un generalizzato calo demografico in termini di residenti, vede un incremento esponenziale dei flussi, terrestri, marino-costieri e croceristici, con situazioni di saturazione, disagio e scarsa

funzionalità per le carenze infrastrutturali del territorio e dell'ambito costiero e portuale in particolare.

1.3 COMPETENZE E DISCIPLINA

La competenza gestoria sul demanio marittimo è attribuita al Comune di Amalfi; in tale ottica occorre preliminarmente diversificare e sottolineare il diverso insieme normativo di riferimento sia per quanto attiene i diversi ambiti, quello portuale e quello litoraneo esterno, come pure tra demanio terrestre e marino costiero.

L'attuale stato di riferimento è quello risultante dal S.I.D. o "Portale del Mare", che è passato dall'essere un semplice archivio a un portale geografico interattivo e gestionale (GIS), fondamentale per la governance delle spiagge e degli spazi marittimi (gestione, monitoraggio e pianificazione), anche allineandosi alle normative nazionali ed europee in tema di trasparenza e pianificazione.

Dall'iniziale finalità di centralizzazione delle informazioni (MIT), avviata con l'operatività del Consorzio CO.GI. per la creazione del Catasto dei beni demaniali, si è giunti soprattutto:

- all'informatizzazione della riscossione di cui al DM 19.11.2015 con obbligo per le PA di generare i modelli F24 Elide;
- al recepimento delle direttive comunitarie (2016-2017) inerenti la "pianificazione dello spazio marittimo" (ex D.Lgs 201/2016);
- alla Versione 3.0 del 2021 con aggiornamenti che includono l'integrazione con il sistema geodetico nazionale, l'aggiornamento bimestrale delle mappe catastali (Agenzia delle Entrate) e l'accesso esclusivo tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS);
- alla gestione della comunicazione delle Ordinanze di balneazione;
- al monitoraggio dei pagamenti;
- a nuove app e funzionalità di "geoportale" per l'accesso ai servizi in mobilità. Disponibile sulle piattaforme Android e iOS, una nuova applicazione gratuita per l'utilizzo dei servizi in mobilità correlati con il geoportale istituzionale "SID il Portale del Mare" del MIT; l'utilizzo di tale applicazione, è dedicato non solo alle Amministrazioni a vario titolo interessate alla gestione dei beni demaniali marittimi ma anche ai privati cittadini.




2 SEZIONE DESCRITTIVA

2.1 QUADRO CONOSCITIVO

2.1.1 USO ATTUALE DELLE AREE DEMANIALI

La fascia costiera, anche e quella non demaniale ovvero perimetrata nel S.I.D., presenta caratteristiche di predominante utilizzo ai fini della balneazione e del diportismo nautico, anche in aree caratterizzate da nulla o limitata accessibilità tramite viabilità terrestre in quanto, la conformazione stessa della costa, con alternanza di insenature, costa alta, tratti di spiaggia e areali comunque rocciosi, ne determina la naturale vocazione e storica utilizzazione.

In particolare, l'Allegato A "E1.2 "Stabilimenti balneari" evidenzia lo stato attuale ove, comunque, procedendo lungo la costa di Amalfi, da Est ad Ovest (Atrani-Conca dei Marini), si evidenzia in generale il susseguirsi di:

<p>Area della Torre Saracena - Hotel Luna</p> <p>Concessione demaniale L-6-2009 uso turistico ricreativo</p>	
<p>Area "Spiaggia Grande"</p> <p>Varie Concessioni</p> <p>Problematica legittimità dei manufatti</p> <p>Intera lunghezza/superficie da computare ai fini della percentuale di spiaggia libera</p>	
<p>Ambito portuale:</p> <p>Uso prevalente dello specchio acqueo: diporto nautico, punti di ormeggio, traffico passeggeri, attività sportiva</p> <p>Area litoranea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Complesso turistico (uso turistico ricreativo con stabilimento elioterapico) L-23--2002 - Area asservita ad attività ricettiva L 171-2008 - CDM 18-2002 e CDM 16-2002 Uso Turistico ricreativo Ristorazione con servizi elioterapici; <p>I tratti di arenile presenti, non idonei alla balneazione, non sono computati ai fini della %</p>	

Spiaggia del "Lido delle Sirene":

- L-4-2010 Turistico ricreativo, stabilimento balneare
 - L-5-2015 Turistico ricreativo, complesso turistico,
- La spiaggia dello stabilimento balneare pubblico è conteggiata ai fini del calcolo della % di spiaggia libera.



Dalla "Grotta delle Sirene" al confine del territorio comunale, sono presenti numerose concessioni demaniali tra cui stabilimenti balneari, specchi acquei ad uso turistico ricreativo per ancoraggio/ormeggio e/o "punti di ormeggio".

Gli stabilimenti balneari di cui alle esistenti CDM non presentano viabilità di accesso tale da poterli ritenere fruibili dai disabili, o con libero e pubblica fruibilità, o perché hanno accessibilità solo via mare, o attraverso proprietà private, oppure mediante percorsi ripidi ed accidentati, con pendenza elevata e numerosi gradini, complessivamente in non ottimale stato di manutenzione; la linea di battigia ove presente, non può essere conteggiata al fine del calcolo della percentuale di "spiaggia libera" data la natura, caratteristiche e conformazione del litorale stesso.

Lungo il litorale sono altresì presenti diverse strutture ricettive, a ridosso della dividente demaniale ma fuori da essa, con specifico accesso al mare prevalentemente attraverso la stessa struttura, anche con CDM di stabilimento balneare pubblico (es. L-11-2009).

Caratteristica ulteriore dello stato delle CDM costiere è che sono presenti, regolarmente assenti in concessione, diverse strutture di Imbarco/sbarco; essi sono sia inclusi in più ampie concessioni o costituenti singola unità funzionale, con alcuni "corridoi di lancio".

Gli specchi acquei destinati ad ancoraggio/ormeggio non appaiono sempre rispettare le distanze minime dalla battigia, ovvero dalle aree oggetto di balneazione; tale stato è comunque consentito negli specifici casi previsti dalla regolamentazione del Compartimento di Salerno, così come specificato nelle ordinanze emesse e vigenti.

2.1.2 IDENTIFICAZIONE INVARIANTI ED AMBITI

Il riferimento è al contenuto indicativo dei par. 1.1 e 2.2 del documento E1.1 Relazione Illustrativa; in aggiunta si specificano i riferimenti a:

- Piano di zonizzazione acustica;
- Piano di Emergenza comunale.

L'area in oggetto appartiene al "sistema costiero" dell'ambito sorrentino-amalfitano, dove gli strumenti di tutela vigenti individuano nelle caratteristiche identitarie dei territori gli "elementi invarianti", oggetto di specifiche prescrizioni finalizzate alla loro salvaguardia ed alla stessa valorizzazione del paesaggio oltre che del sempre più imprescindibile ed attuale "turismo sostenibile", in uno sviluppo coerente e correlato alla tutela dei beni culturali in generale, e delle in particolare.

In particolare dal PPR della Regione Campania possiamo definire, per quanto di interesse nella presente trattazione, le seguenti componenti quali "invarianti":

- Composizione Spiagge (emerse/sommerse): caratterizzazione granulometrica della sabbia arenile, dimensione dei grani finissimi (<0,063 mm), fini (sabbia 0,063-4 mm) e grossi (ghiaia 4-16 mm e pietrisco 16-32 mm), fino a tout-venant o misto (fino a 125mm);
- Aspetto Spiagge: naturalità della configurazione (a contorno e protezione del litorale, incastonato in insenature/cale/conformazioni rocciose. Tali elementi sono predominanti, mentre sono assenti o limitate a sporadiche e temporanee emergenze elementi quali dune/cumuli; presenza di manufatti destinati all'uso balneare (nella totalità delle aree accessibili, sia via terra che via mare); rara e sporadica presenza di elementi riconducibili all'esercizio della pesca professionale; frequente presenza di pontili o limitate strutture di imbarco/sbarco per la fruibilità della fascia costiera;
- Aspetti vegetazionali e morfologici: prevalenza di costoni rocciosi alti o degradanti rapidamente, con presenza dei tipici terrazzamenti caratteristici della Costiera Amalfitana (prevalentemente agrumeti/vigne e solo più in alto uliveti), anche con classica macchia mediterranea;
- Aspetti antropici e viste panoramiche: densità dell'edificazione, visibilità delle aree urbanizzate/centri storici con alternanza di elementi architettonici a dimostrazione della stratificazione di epoche e storia (es. torre costiera); punti di visibilità panoramica;

- Presenza di aree a tutela speciale: aree del Parco dei Monti Lattari, aree degli habitat SIC/ZPS adiacenti alla fascia costiera; altro elemento di indagine e valutazione è la presenza di praterie e/o macchie di posidonia.
- Approfondimenti di alcuni aspetti di quanto sopra sintetizzato, per completezza e per non appesantire il presente documento, dando comunque oggettiva evidenza della valutazione e considerazione delle relative implicazioni, si ritrovano nell'Allegato B "E1.2 -Elementi descrittivi invariati".
- La salvaguardia e valorizzazione territoriale della fascia costiera vocata all'uso turistico-ricreativo passa attraverso l'opportuno ed adeguato contrasto alle "criticità e minacce" riscontrabili sui principali elementi invariati sopra identificati, attuabile con interventi e/o disciplina di:
 - regolamentazione dei flussi che generano la pressione antropica, via terra e via mare (ad es. un fattore di impatto ancora scarsamente analizzato è quello relativo al "rumore sottomarino" ed ai suoi effetti e impatti negativi di medio-lungo periodo);
 - definizione di aggiornate procedure ovvero regolamenti per la disciplina del demanio marittimo e dei beni in esso presenti (documento E1.5 - Regolamento);
 - contrasto all'erosione costiera e al dissesto idrogeologico (pericolo/rischio frana), dei costoni, che mettono a rischio le spiagge e la fruizione balneare.


La pianificazione regionale di riferimento induce nel presente strumento attuativo della stessa nell'ambito demaniale marittimo destinato all'uso turistico ricreativo, all'individuazione di "ambiti omogenei" in cui discriminare Spiagge libere, libere attrezzate, stabilimenti balneari, chioschi, e tutti i possibili servizi consentiti nella destinazione d'uso turistico-ricreativa.

Le aree sono caratterizzate nelle varie componenti negli elaborati cartografici allegati (vedi E1.0 - Elenco Elaborati); è messa in evidenza la connessione, in termini di presenza/assenza con la viabilità primaria e secondaria di Amalfi nel cui territorio, tranne che per l'area della "Spiaggia Grande" e quella esterna alla berma del molo sopraflutto, l'accessibilità del litorale per la fruizione balneare è inibito via terra o non agevole.


L'identificazione degli ambiti avviene pertanto anche applicando e rendendo evidenti seguenti principi:



- Chiara identificazione dei regimi vincolistici delle aree demaniali e dei relativi usi;
Non comprendere nella trattazione, calcoli e valutazioni, le aree non idonee alla balneazione o quelle retrostanti le spiagge, anche se assentibili in regime concessorio;
 - Ubicazione ed identificazione tipologica delle infrastrutture di rete (viabilità, impianti).
- Il riferimento per la stratificazione dei vari livelli informativi è costituito dalla seguente schematizzazione che si ritrova coerente con i “codici” delle relative tavole grafiche:



L'insieme di quanto descritto consente l'individuazione degli ambiti demaniali marittimi e di "zone omogenee"; la scelta ritenuta ottimale è stata quella di definire n.2 "Ambiti omogenei", AMB 1 ed AMB 2, con i relativi "sub-ambiti" da B1 a B7, per illustrare in dettaglio alcune caratteristiche e dati richiesti.



Tale schematizzazione è tracciata nell'identificazione delle specifiche tavole grafiche come riscontrabile nel documento "EA.01 - Elenco Elaborati".

- 1) **Ambito 1** - La caratteristica essenziale di tale ambito è quella di racchiudere tutte le aree demaniali, turistico-ricreative, relative a spiaggia pienamente fruibile, essendo irrilevante a tal fine l'inclusione dell'area portuale in cui insistono CDM turistico ricreative, ma in assenza di balneabilità. L'area è strettamente connessa con il centro abitato con accessibilità diretta dalla viabilità principale e con presenza delle infrastrutture primarie (essenzialmente B1, B2 e B3).

Le spiagge hanno bassa pendenza e su di esse insistono strutture in concessione per la balneazione e servizi annessi di ristorazione e somministrazione.

Esclusivamente su tale areale è possibile prevedere le aree destinate a spiaggia libera e spiaggia libera attrezzata, oltre che garantire l'accessibilità ai disabili e l'area per gli animali d'affezione.

La parte di specchio acqueo dell'area portuale, non completamente protetto, può ospitare aree turistico-ricreative correlate al diportismo e relativi servizi, escludendo i punti di ormeggio, come meglio definito nelle Norme Tecniche di Attuazione.

- 2) **Ambito 2** - Essenzialmente consta dei sub-ambiti B4-B7 caratterizzati da:
- Battigia/spiaggia/litorale con costa alta/rocciosa, non liberamente accessibili da luoghi pubblici, o vincolate ad accessi privati, oppure con disagiate condizioni per pendenza e percorribilità. L'utilizzo è prevalentemente stagionale, con diversi punti di accesso via mare (imbarco/sbarco), con rimozione delle strutture in presenza di concessione stagionale e/o con obbligo di rimozione.
 - Numerosi specchi acquei, non protetti, destinati ad uso turistico-ricreativo e con categoria specificata come "vario/ormeggio" ovvero scopo "ancoraggio/ormeggio".

In riferimento ad ogni ambito è stata operata l'identificazione dimensionale di varie caratteristiche con la determinazione della relativa incidenza percentuale; il riferimento è al documento "Allegato C - E1.2 Computo Areali" con stato di fatto e di progetto.

2.1.3 VINCOLI E VAS

In aggiunta a quanto descritto nel paragrafo 1.1 "Ambito Territoriale e Contesto" della Relazione Illustrativa, si evidenziano i seguenti punti di maggior dettaglio:



- la Regione Campania ha nella sua stessa "mission" l'obiettivo fondante della sua politica territoriale, nella tutela e salvaguardia dei beni storico-culturali, ambientali e paesaggistici, connessi alla loro valorizzazione in termini socio-economici. Costituisce ancora oggi strumento attuale e vincolante il "Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana" (P.U.T.), derivante dall'attuazione della c.d. "Legge Galasso" (L.n.431/1985). Tale importanza ha fondamenta lontane, basti ad es. considerare la L. n.1497 del 1939 che definiva le entità oggetto del "notevole interesse pubblico". La rilevanza di tale sintesi trova riscontro nel riconoscimento UNESCO della Costiera Amalfitana quale "Patrimonio dell'Umanità", con iscrizione del 1997, "esempio eccezionale di paesaggio culturale mediterraneo, dove coesiste l'armoniosa fusione tra natura spettacolare ed attività antropica, connotata dai terrazzamenti, dalle scogliere e versanti a picco sul mare e dall'architettura dei borghi e centri storici", inclusiva di dodici comuni .

- Altra fonte di vincoli per l'area costiera deriva dai Piani dell'Autorità di Bacino, P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), e PSTC (Piano Stralcio di Tutela della Costa), e dalle relative Norme di Attuazione o di Salvaguardia, inerenti pertanto sia pericoli e rischi (frana, colata, alluvioni) sul territorio, che di origine marina (mareggiate, inondazioni); l'assetto idrogeologico del territorio e la sua sostanziale vulnerabilità, costituisce da sempre elemento rilevante di attenzione, monitoraggio, intervento e regolamentazione anche in considerazione della criticità connessa all'unica viabilità principale che è quella della S.S. 366.

L'ex ADB Destra Sele oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, si riferisce alla Costiera Amalfitane come un unicum di 53 km ca e n.16 comuni costieri, con morfologia di costa alta e rocciosa e batimetriche rapidamente crescenti data la pendenza dei fondali, con predominanza della problematica della fragilità delle falesie con negata possibilità di utilizzo degli eventuali arenili/spiagge sottostanti. Significativo è il fenomeno dell'erosione e dell'esposizione delle infrastrutture portuali ed attività antropiche esposte al moto ondoso incidente ed al grado di sormonto dell'onda massima durante le mareggiate, cui ad es. risulta esposto il porto di Amalfi e l'intera fascia costiera. In particolare il PSTC definisce le aree critiche e le tipologie di intervento;



- Ulteriore fonte di vincoli e disciplina di aree proviene dai Piani di Emergenza Comunali/intercomunali e regionali (rischi incendi, terremoti, maremoti, vulcanico);
- La fascia costiera del territorio di Amalfi non è direttamente interessata dalla rete di protezione degli ecosistemi "Natura 2000", e dall'imposizione delle relative misure speciali di protezione ivi inclusa quella che prevede che "qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sui siti di Natura 2000" debba essere sottoposto almeno a procedura di screening VINCA;
- La necessità di attivazione di procedura di VIA dipende poi dalla natura ed estensione del progetto che si intende realizzare;
- Si evidenzia inoltre il riferimento al Dlgs. 42/04 per quanto attiene in particolare a vincoli per "la costa per una fascia profonda 300 mt. dalla linea di battigia a norma dell'art.142 c.1 lett. a)";
- per quanto riguarda i vincoli derivanti dall'estensione territoriale del Parco dei Monti Lattari: La fascia costiera rientra completamente nella ZONA C -Area di Riserva Controllata - Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale. Nella zona "C" alle norme degli strumenti urbanistici applicabili si aggiungono le norme generali di salvaguardia di cui all'art.2 della L.R.Campania 1.09.1993 e ss.mm.ii di Istituzione del Parco dei "Monti Lattari" cui si rimanda per il dettaglio delle prescrizioni.
- Ulteriori vincoli normativi e procedurali sono originati dalla Capitaneria di Porto di Salerno - Guardia Costiera (M.I.T.), competente per territorialità che, con le proprie ordinanze disciplina vari aspetti sia a carattere temporaneo che persistente, esse sono liberamente consultabili sul sito: www.guardiacostiera.gov.it/salerno. Di interesse è la periodica (generalmente annuale), "Ordinanza di sicurezza balneare" con ultimo riferimento alla n.0057 del 15.05.2025; essa decreta tra l'altro adempimenti a carico di Comuni e Gestori di attività sul demanio in generale e agli stabilimenti balneari in particolare inerenti anche cartellonistica, organizzazione servizio assistenza e salvataggio (strutture balneari e spiagge/scogliere libere), "Piano Organico" per eventuale servizio in comune, distanze, segnalamenti, attività vietate, corridoi di lancio e disciplina della navigazione.

In riferimento all'utilizzo balneare della fascia costiera, si evidenzia l'obbligo delle specifiche "Ordinanze Comunali" inerenti la sicurezza balneare dove, il Comune di Amalfi recepisce, fa proprie e propone le istanze di varie parti in causa, delineando a partire dal 2026, un migliorato ed evoluto impianto normativo mirando a trasformare "regole e divieti", in pratica quotidiana, con l'effetto di indurre una stagione balneare più **sicura, ordinata e sostenibile**, capace di coniugare sviluppo turistico e tutela del territorio senza più margini di ambiguità, con uniformità di applicazione, attuazione e controlli con efficacia misurabile.

Conseguenza dell'assetto normativo e della coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti dalle disposizioni legislative e dagli strumenti di pianificazione territoriale applicabili, la formazione del PAD Comunale costituisce pertanto momento centrale per la definizione dell'assetto, della gestione e delle prospettive di valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale di quanto direttamente o meno sia correlato ai beni ed attività proprie della fascia costiera in generale e del demanio marittimo in particolare, garantendone lo sviluppo nel rispetto del principio di sostenibilità, e comunque assicurando il perseguimento degli obiettivi ex art.2 della L.R.16/04 e dalla L.R. 13/08, che di seguito sinteticamente si richiamano per riscontrarne la piena applicabilità alla porzione di territorio "demanio marittimo" e alla sua fascia di rispetto, di 30mt dalla dividente SID:

- *salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;*
- *promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;*
- *tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;*
- *potenziamento dello sviluppo economico locale;*
- *tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse;*

- attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Piano Territoriale Regionale e dalle Linee Guida per il Paesaggio in Campania.

Si evidenzia inoltre come il Comune di Amalfi sia dotato di P.U.C. approvato con Delibera C.C. n.25 del 19.08.2020, con contestuale approvazione del R.U.E.C. ai sensi della L.R. n.16/2004 e ss.mm.ii.; il P.U.C. è applicabile a tutto il territorio comunale di Amalfi ed ha attivato quanto previsto dal Regolamento regionale n.5 del 4.08.2011, che ha introdotto disposizioni integrative di quelle del D.Lgs.152/2006 in materia di VAS prevedendo che le funzioni dell'autorità competente vengano svolte, in riferimento a piani e programmi di rilievo locale, dall'Amministrazione comunale stessa che individua a tale scopo un apposito ufficio, esplicitando poi la necessità di integrare, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione, le

attività di valutazione volte ad orientare in chiave sostenibile le scelte progettuali e sancisce il coordinamento non solo delle fasi di elaborazione ma anche dei procedimenti partecipativi, di consultazione e di pubblicità relativi alla formazione del piano che diventa efficace con la pubblicazione sul BURC n.172 del 7.09.2020, unitamente alla positiva conclusione dei sub-procedimenti di VAS - VI in esso integrati; il riferimento è costituito dall'Allegato D - Verbale D.C.C. n.25 del 19.08.2020 di approvazione PUC.

Preciso indirizzo dell'Amministrazione è quello di definire un PAD pienamente "conforme" al PUC approvato, ed alle attività di verifica e validazione su esso eseguite, bilanciando limitazioni ed opzioni di sviluppo nel tentativo di preservare, nei modi e forme giuridicamente validi nell'ambito della propria discrezionalità, lo stato attuale delle aree demaniali assentite in concessioni turistico-ricreative, nei suoi aspetti caratteristici e gestionali, demandando all'applicazione della regolamentazione del futuro assetto delle nuove concessioni, l'allineamento di eventuali squilibri e/o la loro mitigazione anche in termini socio-economici e di ricadute sul tessuto imprenditoriale locale; sostanzialmente non si riscontrano esigenze oggettive per ridimensionamento/ampliamento delle aree in concessione nello stato di fatto.

L'insieme dei vincoli, diretti e indiretti, costituisce base di riferimento per qualsiasi livello di pianificazione locale, quale è ad esempio il PAD e gli interventi in esso previsti e/o consentiti.

2.2 QUADRO PROGETTUALE

2.2.1 STRATEGIA E QUALITÀ ECOLOGICO-AMBIENTALE

La corretta definizione ed attuazione del PAD esplica il nesso di causalità a partire dai suoi obiettivi, perseguiti mediante un insieme di azioni che generano effetti direttamente ed indirettamente misurabili anche attraverso eventuali indicatori che saranno poi posti alla base del processo decisionale e programmatico di revisione periodica del PAD anche alla luce delle variazioni degli elementi del “quadro conoscitivo”.

La strategia che si intende attuare si concretizza nelle azioni amministrative, gestionali, autorizzative, regolamentari, di verifica e controllo tali da garantire:

- *criteri ed indirizzi per una corretta utilizzazione dei beni demaniali da destinare ad attività produttive” nel comparto turistico-ricreativo anche comprensivo del turismo nautico e diportistico;*
- *tutela aree ad alta valenza naturalistica e salvaguardia del litorale dall’erosione;*
- *tutela dal rischio idrogeologico, anche in relazione agli specifici problemi di frana da crollo e di colata rapida di fango riscontrabili in costiera amalfitana;*
- *gestione del “carico urbanistico e antropico” della fascia costiera, con monitoraggio, limitazioni e controlli.*

Tutto quanto oggetto di specifica disciplina e regolamentazione del PAD, non prescinde dalla costante consapevolezza del *carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani*, quale quelli della Costiera Amalfitana, risultante dalla sedimentazione storica, che induce al riscontro di un “morfotipo insediativo a pettine delle penetranti vallive”, ovvero incisioni della linea di costa, strettamente correlato allo sviluppo lungo la viabilità principale

e da essa condizionato.

Deve comunque osservarsi che il PAD ha scarso potere, anche per scelte non consentite e/o socialmente e politicamente accettabili, di incidere sulla progressiva polarizzazione delle infrastrutture sulla costa con congestione dei fragili ambiti costieri e indebolimento delle relazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali tra il sistema insediativo costiero e l’entroterra.

Il patrimonio culturale e paesaggistico è dato dall’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e attività antropiche dove i caratteri patrimoniali derivano dai rapporti strutturali e paesaggistici intercorrenti fra le invarianti

costituite dal sistema insediativo, dalla componente idrogeomorfologica, quella ecosistemica e quella agroforestale.

Nel contesto della pianificazione territoriale, in cui si inserisce il PAD, le criticità descrivono gli effetti di pressione che rischiano di alterare le qualità e le relazioni dello stesso patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità; tali criticità si identificano con l'esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le invarianti.

Le principali pressioni che interessano il patrimonio territoriale e paesaggistico risultano concentrate in peso percentuale e modalità nella fascia costiera, dove la pressione turistica e urbanistica, mette in crisi componenti ed elementi paesaggistici e naturalistici. Rilevanza assumono anche i fenomeni di erosione costiera lungo i tratti di litorale, con evidenti segni di lenta ma inesorabile progressione degli effetti; basta ad esempio considerare il recente crollo del l'arco naturale di Sant'Andrea nel Salento (febbraio 2026), o il meno recente ma simbolicamente rilevante collasso dell'arco "azure window" di Malta (2017).

A tergo della linea di costa, nei territori collinari, si constata spesso che l'intensificazione e la specializzazione delle attività agricole, ovvero l'uso del suolo e dei terrazzamenti tipici, hanno determinato, in taluni casi limitati, la riduzione dei valori ecologici e paesaggistici associati agli agro ecosistemi tradizionali.

In generale gli indirizzi operativi delle politiche relative al sistema della costa possono essere declinati, anche al fine di migliorare il livello di qualità ecologico-ambientale della fascia costiera, nei seguenti punti significativi, anche mutuati da normative e prescrizioni cogenti, ma qui riportati per completezza di trattazione:

- a) i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione devono contenere e, ove possibile, ridurre l'elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo; tale enunciato induce a ritenere poco o per niente ammissibili ulteriori strutture turistico-ricreative con opere fisse;
- b) ritenere prioritaria la riqualificazione degli insediamenti a carattere turistico-ricreativo e produttivo esistenti, quale fine primario dell'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime, coerentemente agli indirizzi di sostenibilità e minimizzazione degli impatti da declinare negli aspetti relativi a materiali, volumi, colori, fabbisogno energetico, consumo di risorse (come dettagliato nel documento "E1.4 - Norme Tecniche di Attuazione" (NTA);
- c) nella prevista riassegnazione e/o nuova realizzazione dei manufatti e impianti su aree demaniali, prevedere misure volte a garantire il miglioramento della

gestione complessiva degli habitat costieri, ivi inclusa la salvaguardia delle “invarianti”;

- d) migliorare la sostenibilità ambientale e la funzionalità delle aree/strutture di accesso agli arenili, soprattutto alle aree di balneazione in prevalenza rocciosa, con percorsi attrezzati, disciplinando le attività di pulizia degli arenili stessi;

Non si ritiene di indicare prescrizioni per interventi realizzabili nella fascia dei 300 metri dalla linea di costa per i quali si rinvia agli strumenti di pianificazioni e vincoli esistenti ed applicabili; si richiama solo attenzione al rispetto della previsione di cui all’art.55 del Codice della Navigazione che subordina la costruzione, modifica o ampliamento di opere entro una fascia di **30 metri dal demanio marittimo** (o dal ciglio dei terreni elevati sul mare) al nulla osta del capo del compartimento marittimo.

In definitiva devono ritenersi non ammissibili e consentiti interventi che:

- *riducano o impediscano accessibilità, varchi e visuali verso il mare, o le spiagge, anche dai tracciati e dai punti di visibilità panoramica, o dal mare verso terra;*
- *modifichino caratteri tipologici e architettonici delle emergenze storiche e culturali caratterizzanti il sistema costiero;*

viceversa deve essere consentita la riqualificazione delle strutture esistenti, anche con integrazione di nuove strutture di servizio richieste da prescrizioni cogenti (es. n.ro di servizi igienici, accessibilità disabili, etc.); anche ampliando ove possibile, le strutture di servizio esistenti, a condizione che:

- *non comportino un incremento di oltre il 5% della superficie coperta delle strutture di servizio esistenti;*
- *siano strettamente necessarie al miglioramento della qualità e completezza dell’offerta turistica;*
- *prevedano la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, realizzando la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, attraverso adeguata attenzione alla qualità progettuale e alla compatibilità complessiva degli interventi rispetto agli assetti idrogeologici e naturalistici, ma sempre con opere ed installazioni di facile rimozione;*
- *ove possibile devono prevedersi, integrarsi e realizzarsi interventi con tecniche di ingegneria naturalistica tali da non incrementare il grado di artificializzazione degli ambiti costieri.*

2.2.2 UTILIZZO DEL DEMANIO

La zona costiera “ha notevole interesse pubblico e offre aspetti di suggestiva bellezza, sì da formare un incomparabile quadro naturale, costituendo inoltre un complesso di cose immobili

avente valore estetico percettivo e tradizionale, dove l'opera della natura si fonda mirabilmente con quella del lavoro umano": da tale asserto scaturiscono le previsioni degli usi e delle destinazioni delle aree demaniali marittime del Comune di Amalfi.

Compito del PAD è quello di riuscire a coniugare, rendendoli compatibili e sinergici, gli interessi dell'Amministrazione ovvero della comunità in senso lato, e quelli legittimi degli operatori privati interessati, assicurando il conseguimento di un equilibrio non semplice né ovvio, tra necessità e bisogni anche contrastanti, delle parti interessate.

Negli elaborati grafici sono individuate le aree, ovvero estensione della battigia che sottende aree in concessione, ed esse rappresentano le aree concedibili; come pure consistenza e posizione delle spiagge libere e libere attrezzate (tavola D1.3 Concessioni Demaniali) corredata delle indicazioni dei percorsi e dei varchi di libero accesso come prescritto.

Quanto enunciato si traduce operativamente nel:

- 1) preservare la spiaggia libera nel rispetto delle % minime previste del PUAD regionale, sostanzialmente nell'ambito "AMB 1", integrandola con l'area "attrezzata", quella destinata agli "animali d'affezione" con idonei passaggi pedonali e abbattimento barriere architettoniche;
- 2) sulla base dello stato e numero delle attuali concessioni, dei vincoli esistenti e delle disposizioni di legge, si identificano quali aree assentibili in concessioni demaniali marittime quelle esistenti, con le modalità specificate nel documento "E1.5 - Regolamento", subordinando eventuali modifiche in estensione, tipologia, uso alle singole proposte progettuali e alle seguenti valutazioni nel contesto vincolistico, prescrittivo e autorizzativo;
- 3) richiedere e conseguire il miglioramento della qualità dei servizi anche identificando in termini quantitativi e qualitativi il livello minimo dei servizi, anche alla luce dell'attribuzione della categoria alla struttura balneare secondo la nuova classificazione della Regione Campania;
- 4) facilitare sinergie tra comparti e risorse del territorio, mitigando le criticità e conseguendo contemporaneamente un miglioramento estetico oltre che funzionale.

In occasione della scadenza degli affidamenti in essere si offre l'opportunità di recuperare e riqualificare l'esistente, basandosi sulle pregresse condizioni di legittimità, richiedendo e adeguatamente premiando il miglioramento delle strutture in applicazione dei criteri di

sostenibilità ambientale ed energetica, riducendo gli impatti per un turismo più sostenibile, anche perseguendo il giusto bilanciamento tra costi, inclusi quelli sociali, e benefici.

Tali dichiarazioni di principio sono poi trasfuse nei criteri di affidamento delle CDM nei limiti consentiti dalle prescrizioni normative applicabili, non ultima quella del “bando tipo” come previsto dal D.L.n.32/2026, in Gazzetta Ufficiale l’11.03.2026, dove l’art.8 del provvedimento prevede che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** debba sottoporre alla **Conferenza unificata** uno schema di **bando-tipo nazionale** per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, previste dall’articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

Si evidenzia che, pur non rientrando nella specifica categoria del turistico-ricreativo, nell’Ambito 1 insistono diverse concessioni demaniali per: parcheggi, sia pubblici che a servizio di altre attività commerciali, aree pubbliche e spazi di relazione quali la verde “pineta” o il Lungomare dei Cavalieri (parzialmente in CDM), distributore carburanti, cantiere navale e attività sussidiarie, aree destinate alla pesca professionale, ai servizi di bigliettazione, noleggio e di info-point, servizi igienici pubblici, area giochi e attività sportive, depositi e noleggi vari di mezzi nautici e terrestri; rilevante e significativa è la presenza di infrastrutture di rete (fognaria, elettrica, acqua etc.), dell’impiantistica a servizio della depurazione, abbattimento odori, e relative condotte sia di sollevamento che di adduzione in mare aperto.

Per la parte turistico ricreativa si segnalano n.3 CDM di strutture complesse, non di facile rimozione, con prevalenza dell’attività di ristorazione rispetto a quella elioterapica, sussistendo il divieto di balneazione.

Il bacino portuale, è destinato al prevalente uso del diporto nautico e del traffico passeggeri. Tutti i descritti insiemi di concessioni demaniali marittime sono assoggettate alla regolamentazione di cui al documento “E1.5 - Regolamento”.

Altre aree demaniali oggetto di disciplina sono quelle relative a:

- Percorsi pedonali per la fruizione delle aree demaniali, come cartografati nelle relative tavole, e correlati accessi alle spiagge e/o strutture balneari;
- Altre attività commerciali su area demaniale (vendita beni, esposizione, etc..)

Parametri significativi ai fini della previsione degli affidamenti sono:

- a) Per gli stabilimenti balneari “a terra” le dimensioni della linea di battigia e la superficie complessiva dell’area demaniale sottesa;
- b) per specchi acquei all’esterno dell’area portuale con finalità turistico-ricreative i lotti sono quelli esistenti salvo le proposte di miglioramento e/o razionalizzazione, anche in relazione alle direttrici di navigazione costiera da e verso i punti di interesse (es. grotte), e i punti di imbarco/sbarco delle strutture non facilmente raggiungibili via terra.

La disciplina dell’uso della fascia costiera è inoltre subordinata agli effetti prodotti dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Salerno prima e comunali dopo, inerenti l’individuazione di fasce di “interdizione” o comunque di uso condizionato agli adempimenti a tal fine previste dalle Norme di Salvaguardia ovvero Norme Tecniche di Attuazione derivanti dalla pianificazione dell’Autorità di Bacino che individua nello specifico i Costoni Fransi, così come risulta dall’Allegato C - E1.2 - Aree a Fruizione Vincolata ex Ord. 98/2013 Capitaneria di Porto di Salerno, da cui si estraggono le aree di interesse per il Comune di Amalfi.

L’oggettiva evidenza del rispetto delle prescrizioni generali ex art. 3 PUAD - Parte II, è in parte rinviato al contenuto del documento “E1.4 - Norme Tecniche di Attuazione”, tranne per quanto di seguito riportato.

Ambito Omogeneo 1 - sono adottate decisioni e dimensionamenti, come riscontrabile anche dagli elaborati grafici pertinenti, tali che:

- a) Le aree di libera e gratuita fruizione sono in misura non inferiore al 30% della lunghezza degli arenili e del 30% delle superfici demaniali utilizzabili per la balneazione (rif. tavola “D1.3 - Stato di Progetto”), come evidenziato dai calcoli di cui Allagato D - E1.2 - Computo Areali;
- b) La spiaggia libera e la spiaggia libera attrezzata sono situate a ridosso del centro abitato in Località Marina Grande di Amalfi, con facilità di accesso dalla viabilità principale, adiacenti ad aree in concessione in un ambito di pregio paesaggistico ed ambientale di evidente significatività; l’area “attrezzata” è preferibilmente assentita in concessione al Comune di Amalfi ed a supporto viene indicativamente riservato un locale “arcata” destinato ad ospitare ad es. i servizi igienici. I servizi minimi gratuiti saranno la pulizia, la sorveglianza, il salvamento ed i servizi igienici; sussiste la possibilità di affidare l’erogazione di ulteriori servizi legati alla balneazione a fronte di un corrispettivo con tariffe stabilite dal Comune, anche diversificabili per residenti o altre fasce mediante apposito regolamento Comunale. Qualsiasi attrezzatura soggetta a regime tariffario (es. ombrelloni, lettini, sdraio), non potranno essere mai preinstallate

- o “prenotate”, ma solo posizionate al momento della richiesta ed in presenza dei fruitori; mentre i locali per i servizi
- c) L’Amministrazione comunale, come disciplinato anche nel documento “E1.5 – Regolamento” e nell’annuale Ordinanza Balneare, assicura decoro, pulizia, salvamento e servizi igienici nelle spiagge libere;
 - d) Sono posizionate e preservati i varchi per il raggiungimento della battigia (“D1.3 – Stato di Progetto”), con introduzione ulteriore di un passaggio pedonale di attraversamento dei vari lotti concessi a fini turistico-ricreativi (da n.2 a n.5); caratteristica specifica è la presenza di varchi di accesso ai vari lotti dal livello stradale principale dove il fronte mare non supera i 200 mt e consta di n.2 varchi liberi e 4 dedicati ai singoli lotti in concessione per Marina Grande, Lotto n.6 è adiacente la spiaggia libera mentre quello n.7 comprende l’area attualmente in concessione relativa alla spiaggia del Lido delle Sirene, e n.2 varchi per la spiaggia “La Fenice” di cui uno in concessione ed uno libero per la battigia. Si attesta che i varchi esistenti non necessitano di riposizionamento o adeguamento al fine di rispettare gli indirizzi del PUAD.
 - e) Una porzione marginale della Spiaggia Grande, accessibile dalla “spiaggia libera”, è destinata ad accogliere e consentire la presenza di animali d’affezione.
 - f) Nei titoli concessori sarà incluso formalmente e fatto espresso riferimento all’obbligo per i concessionari di “consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione; ciò deve risultare da apposita cartellonistica che evidenzia la libertà e gratuità dell’accesso alla battigia”.

Altre prescrizioni generalmente applicabili e da recepire nei futuri atti concessori e nelle Ordinanze a vario titolo emanate, possono così sintetizzarsi:

- divieto di sosta e stazionamento di attrezzature e oggetti che pregiudichino il libero movimento sulla battigia;
- i percorsi pedonali su aree idonee per ampiezza e condizioni di sicurezza, devono avere larghezza non inferiore a 1,5 m; i percorsi a fini di balneazione su roccia o scogliera devono essere di facile rimozione e con tutte le caratteristiche strutturali e di funzionalità tali da garantire il dovuto grado di sicurezza;

- accessi o percorsi dalla terraferma a stabilimenti o solarium su piattaforme realizzate su strutture a palafitte o impalcati, devono avere larghezza minima di 1,5 m comunque dimensionata al numero massimo ammissibile di fruitori della piattaforma;
- il rapporto tra la fascia di soggiorno all'ombra e quella totale, come la distanza dai punti d'ombra deriva dal livello della classificazione dello stabilimento;
- qualunque delimitazione in senso perpendicolare alla battigia, ma anche di confine verso terra, non deve configurarsi quale barriera visiva anche verso il mare, e deve consentire il libero spostamento alla fauna selvatica, con altezza non superiore a 1,50 metri, ed almeno 35 cm liberi dal livello della spiaggia; sono realizzate con materiali eco-compatibili, come il legno e la corda, assolvendo anche ad un ruolo di sicurezza ed in ogni caso si "interrompono a 5 m dalla battigia salvo una profondità di spiaggia concessa inferiore a 20 m (battigia 3m);
- per le delimitazioni sono vietati blocchi, pannelli coprenti in qualsiasi materiale, reti metalliche, reti in plastica o in materiali non biodegradabili, filo spinato o assimilabili;
- condizioni essenziali per il rilascio e il mantenimento della concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative sono il rispetto della normativa in materia di *barriere architettoniche* e l'offerta di *servizi accessibili a persone con disabilità*.

Nell'Ambito 1 sussistono aspetti da disciplinare in modo puntuale, eventualmente mediante specifici regolamenti, anche se inerenti aspetti non oggetto obbligatorio del PAD ma ad esso strettamente correlati, come ad esempio:

- Disciplina, cartellonistica e sorveglianza per le spiagge con divieto di balneazione nel bacino portuale;
- Disciplina degli "scivoli di alaggio" presenti in ambito portuale e del tiro e varo anche di emergenza con autogru;

- Disciplina delle aree destinate alla pesca professionale ed ai “punti di sbarco del pescato”;
- Disciplina e sistemazione degli specchi acquei distinguendoli nei vari usi ammessi, ad esempio tra turistico-ricreativo e punti di ormeggio, diporto nautico etc., in un layout che rispetti almeno le prescrizioni applicabili rispetto a: cerchio di evoluzione (sia per le unità da traffico che soprattutto per il traffico passeggeri), larghezza minima dei “corridoi” in termini di distanze di sicurezza per le manovre, dimensionamento, verifica periodica e autorizzazioni delle attrezzature di ormeggio (corpi morti, catenarie, cime, boe etc.), dotazioni e presidi antincendio e antinquinamento, prescrizioni per la gestione dei rifiuti in ambito portuale, anche speciali/pericolosi.

Ambito Omogeneo 2 - in tale ambito che ricomprende tutto il tratto di costa che dalla “Grotta delle Sirene” termina con il limite del territorio comunale con Conca dei Marini, insistono essenzialmente le seguenti tipologie di aree:

- Stabilimenti balneari, pubblici e privati (asserviti ad attività ricettive), con spiaggia prevalentemente di granulometria non fine o natura rocciosa, di accesso via terra inibito o non agevole, per cui è privilegiata l’installazione ed uso di pontili di imbarco/sbarco che collegano l’utenza con l’area portuale;
- Specchi acquei ad uso turistico-ricreativo per ormeggio unità da diporto ad es. per i clienti delle attività ristorative e/o ricettive.

In tale ambito per valutare l’esistente in termini di aree in concessione a terra, ed indicare un eventuale futuro assetto delle stesse in termini dimensionali, assumono rilevanza e significatività

condizionante e vincolante, in senso limitativo delle possibilità ammesse, le previsioni e prescrizioni dei Piani di Assetto Idrogeologico e le connesse Ordinanze locali (es. Allegato C - E1.2 - Aree a Fruizione Vincolata ex Ord. 98/2013 Capitaneria di Porto di Salerno).

L’insieme dei vincoli non consentirebbe demolizione di strutture e loro ricostruzione, né nuove strutture balneari; altro impedimento è che nelle zone a pericolo/rischio frana elevato/molto elevato non è generalmente consentito incremento del carico urbanistico ovvero nuovi insediamenti, ma solo ristrutturazione e/o modifica dell’esistente e/o adeguamento a prescrizioni cogenti; rilevante è l’obbligo per le attività esistenti sul



demanio marittimo, ai fini della continuazione delle stesse, subordinandole alla formale esecuzione di verifiche, di ispezioni ed indagini opportunamente documentate, in relazioni da professionisti abilitati in materia di rischio idrogeologico.

Si conclude che i “lotti” di cui sarà possibile la futura riassegnazione con le previste procedure di evidenza pubblica, possono essere solo quelli esistenti; non se ne valuta la riduzione in numero ed estensione in quanto il tratto di litorale non presenta caratteristiche idonee a poterne considerare possibile, come definita nel PUAD, la “libera fruizione”.

Quello che si ritiene debba comunque essere perseguita è la valorizzazione delle attività già esistenti di supporto alla balneazione mediante strutture funzionali al miglioramento del servizio offerto, la destinazione di spazi per l’animazione ed il gioco, nonché di spazi ombreggiati.

Non si ritiene possa essere incrementato il numero di “punti d’ombra” esistenti, come risultanti dalle dimensioni degli areali in concessione e dalla categoria di appartenenza della struttura balneare nell’ambito della classificazione di riferimento ((Allegato B - E1.1 - Classificazione Stabilimenti Balneari).

Questo approccio si presenta come un elemento innovativo nella sua specificazione rispetto alla normativa del Regolamento Urbanistico vigente, ma non per esso come “variante”, facendo salve le concessioni esistenti, introducendo gli elementi per la loro dotazione di servizi ma anche a costituire il fondamento della revisione delle caratteristiche e delle dimensioni dei manufatti da installare sulle concessioni nel rispetto delle prescrizioni del Paesaggistiche e Ambientali.

2.2.3 CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DI MANUFATTI E INTERVENTI

In generale tutti i manufatti, nuovi o riqualificati dall’esistente, oltre al pieno rispetto dei vincoli normativi applicabili, devono essere ecocompatibili, di facile rimozione e realizzati con tipologie costruttive, materiali e sagome che tengano conto della morfologia del luogo e delle tecniche costruttive tipiche degli impianti turistico-balneari dell’ambito costiero, includendo ove possibile e/o richiesto ovvero facendo prioritariamente ricorso a:

- interventi di ingegneria naturalistica e bioedilizia;
- soluzioni impiantistiche, strutturali e tecnologiche a impatto minimo;
- efficienza energetica e risparmio, anche mediante sistemi passivi, pannelli;
- raccolta e riuso acque piovane;

- materiali ecologici/sostenibili quali canapa, pietra, argilla, legno, sughero.

L'eventuale installazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate, l'uso di tecnologie, forme e materiali adeguati al contesto, e non deve interferire con le visuali da e verso il mare.

Nel rilascio di nuove CDM o nella riqualificazione del patrimonio esistente, sono ammesse esclusivamente le richieste che prevedono la realizzazione di opere e strutture non fisse e facilmente rimovibili.

Sulle aree destinate a stabilimenti balneari, non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, o fondazioni "su platea", nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere; i manufatti considerati ammissibili devono superare la verifica di compatibilità paesaggistica e garantire il ripristino delle condizioni preesistenti dello stato iniziale. Il collegamento alle reti di urbanizzazione principale deve consistere solo in opere e impianti a carattere provvisorio.

Alla cessazione delle attività, anche a carattere stagionale se previsto nel titolo concessorio, devono essere rimossi manufatti, opere e impianti; in generale non sono ammissibili nuove opere a terra o a mare che possano innescare o acuire i fenomeni di erosione costiera.

Poiché è fatto obbligo al concessionario della pulizia dell'arenile, per tale attività è vietato l'uso di mezzi meccanici nei mesi di nidificazione di specie protette da normative europee, nazionali e regionali ove localmente applicabili; altro divieto riguarda la non ammissibilità di collocazione in situ di materiale organico spiaggiato, ma sussiste l'obbligo di rimozione e smaltimento.

Non si ritiene di dover prevedere "schemi tipologici", demandando alle singole proposte l'interpretazione migliore dei vincoli e della qualità di materiali e progettualità in senso lato, rapportata all'entità degli investimenti proposti.

Unica ulteriore specificazione è quella inerente quanto ritenuto ammissibile nell'Ambito 1, sostanzialmente per i Lotti su Marina Grande dove si hanno indicazioni grafiche delle aree occupabili (riferimento alla tavola D1.3 - Concessioni Demaniali previsioni di piano - Lotti), suddivise in una prima fascia, quella più a ridosso del rilevato stradale

soprastante, ovvero alle “arcate” con possibilità di volumetrie/tettoie, per collocare cabine, servizi igienici, infermeria, preparazione/conservazione per somministrazione e deposito; una seconda fascia con piattaforma di calpestio su impalcato, destinata a soggiorno all’ombra, area ristoro , attenendosi al rispetto delle indicazioni dimensionali della citata Tavola D1.3; ed una ampia area “di spiaggia” destinata ad accogliere i punti d’ombra (ombrelloni, con lettini, sdraio). A separare i vari manufatti di Lotti diversi è prevista una fascia di rispetto di 1 metro per concessione/Lotto anche al fine di garantire possibilità di manutenzione, come pure tale fascia deve essere garantita a tergo per gli stessi motivi ivi inclusi quelli per eventuali emergenze.

Per quanto attiene la Spiaggia delle Sirene, il layout sarà quello dell’attuale configurazione, ove i necessari approfondimenti garantiscano la piena legittimità della parte di struttura di non facile rimozione, previa acquisizione automatica e gratuita al patrimonio pubblico (ex. Art. 49 C.N.), oppure un layout diverso, con volumetrie e aree non maggiori di quelle attualmente legittimate e conformi.

2.3 QUADRO VALUTATIVO E CONOSCITIVO

Il **Quadro Valutativo** del PAD può affermarsi costituito e logicamente “contenuto” nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa al PUC di Amalfi, ivi compresi il Rapporto Ambientale ed i relativi allegati tecnici, nonché dalla Sintesi non tecnica delle informazioni.

Il Rapporto Ambientale integra il Quadro Conoscitivo e valuta il quadro propositivo (progettuale), in riferimento agli aspetti ambientali e contiene in particolare una parte dove sono riportati i dati di base e il contesto ambientale di riferimento, costituenti gli elementi significativi ai fini della validità e fondamento della presente trattazione.

In aggiunta sono esplicitate le verifiche che evidenziano la coerenza interna ed esterna e la sostenibilità del quadro propositivo, sulla scorta dei quali possiamo in questa sede ipotizzare gli effetti attesi dal PAD a livello paesaggistico, territoriale ed economico-sociale, con diretta discendenza e correlazione con gli obiettivi inizialmente definiti.

Gli elementi, di cui alcuni già in altra parte descritti, del Quadro Conoscitivo sono complessivamente i seguenti:

- area oggetto del PAD;
- ricognizione degli strumenti urbanistici, pianificatori e ordinatori vigenti e dei vincoli;
- caratteristiche morfologiche, ambientali, vegetazionali ed infrastrutturali delle aree;

- individuazione delle aree demaniali (rif. SID), e della linea di Dividente Demaniale con la proposta di rettifica di cui al documento E1.3 - Relazione per revisione dividente demaniale;
- uso pubblico e libero dell'arenile
- consistenza e stato delle concessioni demaniali marittime attuali.

Si riporta di seguito una breve descrizione degli elaborati grafici relativi correlati al Quadro Conoscitivo.

Parte Generale:

A0.1	Stralcio del P.P.R. - Territori Comunali interessati da Dichiarazioni di Notevole Interesse Pubblico
A0.2	Stralcio del P.P.R. - Ambiti di Inibizione
A0.3	Territorio Comunale con le rettifiche e le modifiche apportate per effetto della Del. Della G.C. n.112 del 24.08.2018
A1.1	Cartografia del Rischio Frana
A1.2	Cartografia dei Vincoli
A1.3	Cartografia PUT e PdF
A1.4	Cartografia Zonizzazione Acustica
A2.1	Cartografia Rischio Frana
A2.2	Cartografia dei Vincoli
A2.3	Cartografia PUT e PdF
A2.4	Cartografia Zonizzazione Acustica

Grafici in Scala più di dettaglio di informazioni e dati specifiche dei sub.ambiti:

B1.1	Cartografia reticolo stradale ed impianti a rete
B1.2	Cartografia Aree Demaniali Marittime
B1.3	Cartografia SID con p.lle catastali
B1.4	Cartografia Proposta di ripermetrazione aree demaniali
B1.5	Cartografia Concessioni escluse dal SID
B2.1	Cartografia reticolo stradale ed impianti a rete
B2.2	Cartografia Aree Demaniali Marittime
B2.3	Cartografia SID con p.lle catastali
B2.4	Cartografia Proposta di ripermetrazione aree demaniali
B2.5	Cartografia Concessioni escluse dal SID
B3.1	Cartografia reticolo stradale ed impianti a rete
B3.2	Cartografia Aree Demaniali Marittime
B3.3	Cartografia SID con p.lle catastali
B4.1	Cartografia reticolo stradale ed impianti a rete
B4.2	Cartografia Aree Demaniali Marittime
B4.3	Cartografia SID con p.lle catastali
B5.1	Cartografia reticolo stradale ed impianti a rete
B5.2	Cartografia Aree Demaniali Marittime
B5.3	Cartografia SID con p.lle catastali
B6.1	Cartografia reticolo stradale ed impianti a rete
B6.2	Cartografia Aree Demaniali Marittime

B6.3	Cartografia SID con p.lle catastali
B7.1	Cartografia reticolo stradale ed impianti a rete
B7.2	Cartografia Aree Demaniali Marittime
B7.3	Cartografia SID con p.lle catastali

Aspetti specifici relativi alla porzione dell'Ambito 1 - Spiaggia Grande:

D1.1	Concessioni Demaniali stato attuale
D1.2	Concessioni Demaniali stato attuale - sezioni
D1.3	Concessioni Demaniali previsioni di piano - Lotti

2.3.1 RAPPRESENTAZIONE DATI SID

Sulla base della documentazione prodotta, dell'analisi dello stato dei luoghi e delle informazioni acquisite mediante la consultazione dei dati presenti sul GeoPortale della Regione Campania/SIT, sul SID, in conformità alle prescrizioni del PUAD per il "corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili" sono state redatte le tavole rappresentative di cui all'elenco precedente e verificata attraverso la tabella dei dati di fruizione la dotazione ed estensione delle zone demaniali per destinazione d'uso.

Le tavole grafiche, di cui all'elenco, sempre evidenziando il limite del S.I.D., rappresentano:


- A) "individuazione delle spiagge per pubblica fruizione": definite in rispondenza dei criteri del PUAD e tali da corrispondere nella forma più aderente ai requisiti di prossimità al centro abitato e di mantenimento del rapporto d'uso per un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili.
- B) "individuazione degli ambiti": evidenziando le aree ad uso di balneazione, con riferimento allo stato dei luoghi, con caratteristiche di ordinaria accessibilità e non interessate da ordinanze di interdizione.
- C) "elementi specifici": nella trattazione assumono significatività anche i seguenti elementi:
 - "corridoio di lancio": struttura/area funzionale all'attraversamento in sicurezza delle acque in prossimità della linea di costa da parte dei natanti e non interferente con la balneazione;
 - "Specchio acqueo per l'installazione di giochi acquatici gonfiabili": non espressamente previsti ma la cui eventuale richiesta con ubicazione, realizzazione e



consistenza, è in generale consentita salvo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e pareri;

- "Specchio acqueo riservato alla pesca da terra ad uso pubblico": non sono state individuate e destinate espressamente aree a tale attività, demandandone l'opportunità e la previsione all'emanazione di apposite Ordinanze (Capitaneria di Porto, Comune).

Si sottolinea inoltre l'esigenza di avviare un processo di puntuale verifica della dividente demaniale in quanto sussistono sul territorio costiero diverse aree di



incongruenza, ad es:

2.3.2 CALCOLO SPIAGGIA LIBERA

Prescrizione rilevante del PUAD è quella relativa alla percentuale minima di spiaggia libera da garantire alla pubblica fruibilità; la dimostrazione di quanto previsto nel PAD è eseguita con i dati cartografici e le informazioni disponibili sullo stato di fatto, partendo dalle aree attualmente libere e indicando, con specifica di ulteriori destinazioni d'uso, quelle che potranno essere destinate a tale scopo, per raggiungere o superare la percentuale minima richiesta dalla normativa regionale per meglio rispondere alle esigenze della collettività ed alle sue aspettative.

Le indicazioni metodologiche seguite, derivanti dal PUAD, possono sintetizzarsi con la seguente sequenza logica:

1. **Identificazione della linea di costa balneabile:** si considerano solo le porzioni di litorale idonee alla balneazione, escludendo tratti rocciosi/spiagge non accessibili, area portuale, e comunque zone soggette a divieti di balneazione per motivi sanitari o di sicurezza.
2. **Misurazione della lunghezza degli arenili:** si misura la lunghezza lineare delle spiagge e degli arenili, distinguendo tra aree sabbiose, ghiaiose o ciottolose, e valutandone la fruibilità.

3. **Determinazione delle superfici demaniali utilizzabili:** Oltre alla lunghezza degli arenili, si considerano anche altre superfici demaniali (es. piattaforme, solarium) che possono essere destinate alla balneazione o alla libera fruizione; tali elementi non risultano presenti nell'Ambito 1 ovvero sono relativi a strutture insistenti su specchio acqueo/spiaggia con divieto di balneazione (interno bacino portuale).

- **Altre aree non computabili:** sono escluse ai fini della percentuale di libera fruizione anche le aree adibite a vie d'accesso per persone a ridotta capacità motoria, in quanto destinate a una funzione specifica e non alla libera fruizione generalizzata.

4. **Calcolo della percentuale:** La percentuale destinata alla libera e gratuita fruizione sarà calcolata come rapporto tra la somma delle lunghezze/superfici delle aree libere e la somma delle lunghezze/superfici totali delle aree balneabili e fruibili, moltiplicato per cento, con l'obiettivo di raggiungere o superare il 30% come prescritto dal PUAD.

Il riferimento è all'Allegato D - E1.2 - Computo Areali da cui si evince il rispetto della prescrizione del "minimo 30%" di spiagge libere.

3 SEZIONE INDIRIZZI TECNICO-OPERATIVI

3.1 NORME VOLONTARIE

I [Criteri Ambientali Minimi](#) (CAM) sono requisiti ambientali obbligatori definiti dal Ministero dell'Ambiente per le forniture e gli affidamenti della Pubblica Amministrazione italiana e mirano a promuovere l'efficienza energetica, il riciclo dei materiali e la riduzione dell'impatto ambientale lungo il ciclo di vita del prodotto/servizio, in attuazione del [Piano d'Azione Nazionale GPP](#) e ultimamente dal [Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 194 del 27 maggio 2024](#).

In Italia, l'efficacia dei CAM è stata ribadita e rafforzata dalle previsioni del Codice dei contratti che con l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei "criteri di aggiudicazione dell'appalto" di cui all'art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Seppure non emessi e approvati specifici CAM per il settore "stabilimenti balneari", si sottolineano preliminarmente i seguenti aspetti:

- **Obbligatorietà:** Introdotti dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), sono vincolanti per tutte le stazioni appaltanti.
- **Settori:** Coprono molteplici categorie, tra cui edilizia (nuove costruzioni, manutenzioni, arredi, gestione rifiuti, illuminazione, e tessili).
- **Contenuti:** Includono criteri sul ciclo di vita del prodotto, riduzione del consumo di risorse, uso di materiali riciclati e risparmio energetico.
- **Sostenibilità:** Integrano il principio [DNSH](#) (Do No Significant Harm) per valutare l'impatto ambientale.

I [Criteri Ambientali Minimi \(CAM\)](#) per gli stabilimenti balneari, sono “di fatto” integrati nelle normative UNI 11911:2023 e ISO 13009, che mirano a ridurre l'impatto ambientale e favorire la sostenibilità. Essi includono la gestione efficiente dei rifiuti (plastic free), risparmio energetico/idrico, uso di materiali ecosostenibili per le strutture e tutela dell'ecosistema costiero.

- **Gestione Ambientale:** Riduzione dell'uso di plastica, promozione della raccolta differenziata e uso di prodotti ecologici per la pulizia.
- **Risparmio Energetico e Idrico:** Utilizzo di attrezzature a basso consumo, impianti per energie rinnovabili e riduzione del consumo di acqua dolce (es. docce temporizzate).
- **Strutture Sostenibili:** Materiali ecocompatibili e facilmente rimovibili per cabine e strutture, con alta percentuale di verde o aree comuni.
- **Accessibilità e Sicurezza:** Rispetto della norma UNI 11911:2023 per l'accessibilità, percorsi inclusivi e sicurezza (distanze tra ombrelloni).
- **Servizi Aggiuntivi:** Aree di sosta, dog-sitting, gestione responsabile del bar/ristorante.

L'applicazione di tali criteri può essere legata all'assegnazione delle concessioni balneari contribuendo ad innalzare la qualità dell'offerta turistica.

Dalla Circolare Accredia dell'8.5.2024 di cui al Prot. DC2024SPM079, si estrapola quanto segue:

“Nella filiera turistico-ricreativa, gli stabilimenti balneari rivestono la qualifica di siti produttivi in quanto soggetti idonei a soddisfare la richiesta degli utenti riferita alla balneazione ed a servizi ad essi correlati. In Italia gli stabilimenti balneari sono disciplinati da normativa nazionale. In particolare le disposizioni regionali e/o comunali stabiliscono quali siano i servizi principali e accessori che devono essere offerti agli utenti. Come indicato nella sua introduzione, la norma UNI 11911:2023 fornisce i

requisiti per gli operatori balneari e per le imprese del settore per definire e governare le relative attività e fissare i criteri per la loro qualificazione. La norma UNI 11911:2023, sviluppata per il solo contesto nazionale, fa comunque riferimento ai requisiti e alle raccomandazioni contenute nella UNI ISO 13009:2023, mentre si fa rimando alla UNI/PdR 92:2020 circa i requisiti di accessibilità. Visto l'intento della norma di fornire una guida per aiutare a stabilire parametri internazionali per la gestione e la sicurezza della spiaggia, la certificazione ai sensi della norma UNI 11911:2023 può essere richiamata come requisito obbligatorio o premiante all'interno dei bandi per le concessioni demaniali marittime, di aree fluviali, di spiagge lacuali e superfici e pertinenze dei laghi.

La norma UNI 11911:2023 affronta aspetti molto puntuali in termini di governance, dei servizi principali e dei servizi accessori offerti ai clienti. In particolare, si focalizza sulle seguenti specifiche aree:

- *governance, con riferimento alla politica perseguita dal gestore, alla sicurezza dell'impianto balneare, alle regole e alle condotte da instaurare per garantire una gestione corretta, efficace ed efficiente, alle competenze del personale, alla pulizia e alla manutenzione dell'impianto, e all'approvvigionamento. La norma fa altresì riferimento ai concetti di misurazione, analisi e miglioramento, al fine di dimostrare la conformità dei servizi offerti agli utenti;*
- *servizi principali, tra i quali vengono fatti ricadere i servizi di accoglienza, di sicurezza ai bagnanti, di benessere, come la predisposizione di posti ombra, arredi e camminamenti, i servizi igienico-sanitari, ed i servizi di cambio indumenti;*
- *Servizi accessori, tra i quali ricadono il servizio piscina, la somministrazione di alimenti e bevande, il servizio parcheggio, i servizi ludico-ricreativi, i servizi benessere ed i servizi di sorveglianza. La norma fornisce nelle appendici A, B ed E diversi elementi di supporto per l'implementazione ed il miglioramento dei requisiti."*

Quanto sopra descritto deve essere oggetto delle valutazioni di opportunità nell'ambito della discrezionalità dell'Ente Gestore per l'avvio delle procedure previste.

3.2 DISCIPLINA DI ALCUNI INTERVENTI AMMISSIBILI

3.2.1 NUOVI INTERVENTI SU SCOGLIERE DEMANIALI

Le aree con "massicciate" e/o scogliere, non sono state espressamente indicate come lotti concedibili ma l'Amministrazione con i suoi poteri gestionali e discrezionali non li esclude a priori ma, specialmente

in tratti di costa non agevole, ovvero non destinabile a spiaggia libera, potranno consentirsi interventi come nuove concessioni, escluse nella fascia litoranea, con le modalità dettate dal Regolamento. Tale concessione dovrà consistere in opere stagionali e di facile rimozione,

considerandola come area da riqualificare ed attrezzare con piattaforma stagionale/solarium e scalette/pedane di facile rimozione, per punti/aree d'ombra e sdraio/lettini, servizi igienici/spogliatoi, in conformità agli strumenti urbanistici e vincoli esistenti nell'area e con l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni previste.

3.2.2 INTERVENTI SU AREE DEMANIALI E SPECCHI ACQUEI

Sono consentiti, nell'ambito della riassegnazione delle aree in concessione, con specifico riferimento all'Ambito 2, non contenente spiagge libere per la presenza degli ostacoli alla normale accessibilità e fruibilità, la ristrutturazione/riqualificazione delle strutture di imbarco/sbarco lungo il litorale, anche per adeguarle all'obbligatorio requisito di accessibilità per i disabili, in entrambe le direttrici ed anche per la fruibilità della balneazione, con le prescrizioni già illustrate su materiali e attrezzature.

Si precisa che anche gli stabilimenti balneari nell'Ambito 2 devono essere oggetto della classificazione di cui ai criteri dell'Allegato B - E1.1 - Classificazione Stabilimenti Balneari e soggetti all'obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche.

Specchi acquei: per la destinazione e uso turistico-ricreativa e anche per aree asservite e di supporto alla balneazione e ai servizi forniti (es. ristorazione), si prescrive che il nuovo assetto e configurazione delle aree concesse, seppure non espressamente limitato in questa sede, vedrà valutate secondo il Regolamento le relative domande la cui accettabilità è espressamente subordinata al rispetto di:

- Attrezzature installate (boe), nel rispetto delle prescrizioni delle Ordinanze della Capitaneria di Porto (colore, sagole galleggianti, numerazione, etc.);
- utilizzo di sistemi di ancoraggio ecocompatibili per la tutela e salvaguardia della biodiversità (tranne nei fondali rocciosi);
- esclusione di installazioni nelle aree popolate da Posidonia;
- rispetto delle distanze di sicurezza dalle spiagge o aree balneabili e di quelle di ormeggio per le singole unità e dimensioni ammesse;
- calcolo delle attrezzature di ormeggio al fine di indicare le condizioni tecnico-operative ammissibili (lunghezza massima dell'unità, altezza d'onda, vento etc.), con dimensionamento di corpi morti/ancore, catene, cavi e accessori.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ove necessari e/o richiesti, devono prevedere e dare priorità alla sostituzione totale o parziale delle strutture in muratura o cemento con strutture in materiali ecocompatibili, a seguito di specifica analisi e valutazione da parte dell'Ente Gestore Comune di Amalfi e, nel caso di manufatti formalmente incamerati, autorizzazione dei competenti organi regionali e statali, ovvero Agenzia del Demanio; in particolare per la riassegnazione delle concessioni assume carattere non procrastinabile la verifica dell'ottemperanza degli obblighi di accatastamento, di conformità paesaggistica e ambientale, oltre che di rispetto delle prescrizioni derivanti dalla zonizzazione delle aree a pericolosità e rischio frana, inondazione e/o colata di fango, distribuite e presenti sul territorio di Amalfi e nella fascia costiera.

In particolare si ribadisce che tutte le strutture balneari debbono essere conformi al disposto dell'art. 24 della legge 104/1992, sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

4 CONCLUSIONI

Le funzioni di vigilanza e controllo sulle disposizioni disciplinate dal PAD sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti e dagli organi della Capitaneria di Porto che, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusivi, adottano i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.